

il tribunale di Firenze ratificava, ad avviso dell'interrogante, ingiustamente la riduzione unilateralmente disposta dal decreto-legge successivo alla sentenza di primo grado e quindi il signor Brogini ricorreva alla Corte di Cassazione in giudizio ancora pendente per il quale le parti hanno presentato istanza congiunta di rinvio in vista di una possibile transazione;

il Brogini, ottenuto dall'Avvocatura dello Stato di Roma il consenso al rinvio della causa si è rivolto con raccomandata avviso di ricevimento del 20 febbraio 2002 al Ministro della Salute — Gabinetto del Ministro, al Sottosegretario Cursi, al capo dell'ufficio legislativo avvocato Tamiozzo, senza ottenere alcuna risposta in merito all'ingiustizia segnalata;

con decreto-legge n. 89 del 23 aprile 2003 il ministero della salute ha ritenuto di stanziare circa trecento milioni di euro per stipulare transazioni con cittadini che abbiano agito in giudizio per ottenere il risarcimento danni per contagio derivante da emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, ed ha escluso la possibilità di addivenire a transazioni con chi invece ha agito per ottenere un risarcimento danni da vaccinazione obbligatoria del 1978, come il Signor Brogini —:

se non consideri urgente da parte del Ministro della Salute avvalendosi delle proprie competenze, prestare il proprio consenso alla richiesta di transazione formalmente presentata dal signor Matteo Brogini atteso che la causa in oggetto ha un valore pari a soli 250.000 euro e che in altri casi la transazione ha avuto luogo anche per importi molto superiori;

se non consideri urgente stanziare adeguate risorse per consentire transazioni anche con i cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano cause pendenti con il Ministero della Salute per il risarcimento dei danni subiti.
(3-02374)

Apposizione di una firma ad una mozione.

La mozione Di Virgilio e Antonio Leone n. 1-00222, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 giugno 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Santulli.

Apposizione di firme a risoluzioni.

La risoluzione in commissione Lazzari ed altri n. 7-00256, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 maggio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Polledri e Martinelli.

La risoluzione in commissione Santulli n. 7-00257, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 giugno 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati Garagnani, Palmieri e Orsini.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Antonio Leone n. 2-00788 del 9 giugno 2003.

ERRATA CORRIGE

L'interrogazione a risposta immediata in commissione Ostillio n. 5-02080 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 321 del 10 giugno 2003. A pagina 9235, seconda colonna, dalla quattordicesima alla quindicesima riga, deve leggersi: « 2003, di parti rilevanti del salario accessorio (indennità per lavorazioni pericolose, » e non: « 2003, di parti rilevanti del salario accessorio (indennità per relazioni pericolose, » come stampato.